

## Allegato "A"

### Statuto dell'Associazione:

*"Idea: per il sostegno alla persona e al gruppo" ( in forma abbreviata solo "Idea")*

#### Art. 1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Idea: per il sostegno alla persona e al gruppo" (in forma abbreviata solo "Idea"), con sede legale in Campi Bisenzio (FI), via G. Tesi 91.

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L'associazione è apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.

#### Art. 2 – Scopo dell'associazione

Scopo dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, è quello di operare a supporto e sostegno dei singoli e/o dei gruppi, anche a fini di solidarietà sociale, in ogni ambito che ne costituisca espressione, in particolare per:

- contribuire allo sviluppo economico del territorio nazionale, con specifico riferimento (anche se solo esemplificativo)– alla zona di Pistoia, Firenze e Prato, incluso il territorio delle rispettive provincie.
- conservare l'identità dei territori le loro tradizioni e vocazioni, soprattutto in ambito commerciale-economico-turistico, in modo tale da favorirne lo sviluppo e la promozione;
- conservare e promuovere l'arte, la cultura, la valorizzazione dei territori, lo sviluppo del turismo, anche enogastronomico;
- conservare, promuovere, incrementare lo sviluppo dell'artigianato, delle produzioni ed eccellenze locali, delle varie tipologie di commercio e/o distribuzione, in tutte le forme e modalità possibili, previste e/o prevedibili;
- conservare, valorizzare, promuovere le varie tipologie aziendali o raggruppamenti di aziende e distribuzioni, attraverso ogni forma di recupero di spazi a ciò idonei, sia coperti che non, nell'interesse della collettività e degli utenti specifici, anche attraverso coinvolgimento di ogni forma e mezzo di pubblicizzazione e "social network", nessuno escluso ed eccettuato;
- promuovere e valorizzare iniziative culturali, mostre, spettacoli, sagre o comunque ogni strumento di aggregazione della collettività e di valorizzazione del territorio, tramite idonea pubblicizzazione e/o propaganda, in tutte le forme utili e consentite (quali: convegni, corsi di formazione, pubblicazione riviste, siti internet e web, pubblicità);
- promuovere e sostenere le iniziative commerciali ed imprenditoriali, di tutti i tipi e a tutti i livelli, tramite ogni forma di gestione ed in relazione ad ogni aspetto di cui esse necessitano, anche tramite le opportunità fornite dai media, dal web, dai social, nonché promuovendone la crescita, lo sviluppo, l'aggregazione, l'internazionalizzazione;
- tutelare e rappresentare tutti gli associati (privati, aziende individuali e non, società di capitale, enti, e/o chiunque si associ), nei confronti di istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti di organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, potrà agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nessuno escluso e/o eccettuato;
- sostenere gli interessi degli associati, soprattutto i soggetti deboli e le minoranze, anche con iniziative di tutela, assistenza, cura materiale e morale, ed ogni altra forma

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Bellini" and various initials.

di assistenza e/o supporto che si rendano necessarie e/o idonee alle richieste e ai bisogni;

- organizzare ed erogare servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai singoli ed ai gruppi, in ogni ambito richiesto, sia sul piano personale che economico. La dove necessario, ed ai fini sopra menzionati, l'associazione potrà avvalersi di collaborazioni e supporti esterni, sia di carattere imprenditoriale che professionale; il tutto tramite quelle forme che saranno richieste, quali accordi, conferimento di incarichi, e/o quant'altro.

- attivare servizi rivolti agli associati, con particolare riferimento alla promozione, d'intesa - se occorra - con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, sia a livello locale, che nazionale;

- attivare ché forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

- nei limiti delle attività riservate e protette produrre e diffondere cd, libri ed altro materiale editoriale relativo all'ambito dell'oggetto sociale;

- gestire attività marginali di tipo commerciale e/o produttivo necessarie ed utili al conseguimento degli scopi associativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà fra l'altro:

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'associazione;

- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

- inoltrare opportune richieste di contributi ad Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante collaborazioni e convenzioni con enti, pubblici o privati, o mediante adesione ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi.

L'associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere e concludere tutti gli atti, contratti o convenzioni anche di natura immobiliare e mobiliare, necessari ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi quale ente non commerciale.

### Art. 3 - Soci

Tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto possono divenire soci dell'associazione e partecipare alle attività da essa organizzate per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e persone giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e Consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Il numero dei soci è illimitato.

Coloro che intendono divenire associati devono presentare apposita domanda di adesione in cui dichiarino di accettare quanto previsto nello statuto e di attenersi a quest'ultimo, così come alle successive deliberazioni degli organi dell'associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione alla vita associativa a carattere temporaneo.

Il Consiglio Direttivo delibererà in merito all'accettazione della domanda di adesione nella prima seduta utile, mediante giudizio insindacabile in merito all'accettazione, o meno, delle domande pervenute ed esaminate..

Allegato B  
Belle  
K  
A  
A

I soci si suddividono in:

**Soci fondatori:** tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione versando la quota di € 50/100 (cinquantotto) /100) e che si impegnano a pagare annualmente, e per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale che verrà in seguito stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria; tali soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo;

- **soci ordinari:** persone, associazioni o Enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria; anche tali soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purchè risulti al Direttivo il loro impegno continuativo e concreto nell'interesse dell'associazione e nel perseguimento degli scopi sociali per almeno tre anni consecutivi;

- **soci sostenitori:** persone, fisiche e/o giuridiche, associazioni o Enti, che con il loro sostegno finanziario, contribuiscono alla realizzazione delle attività dell'associazione. Non hanno diritto di elettorato né attivo né passivo.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e previa, in ogni caso, delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo stesso.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione. Tutti i soci e gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

#### Art. 4 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

#### Art. 5 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea generale tutti gli associati.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio previsionale. Viene inoltre convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea avviene a cura del Consiglio Direttivo a mezzo lettera od altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso ( fax, mail, stampa, sede sociale e spazi sociali, sito web ) almeno quindici giorni prima della riunione, e deve

*Handwritten signatures and initials on the right margin:*  
- Top: A signature that appears to be "Lola".  
- Middle: A signature that appears to be "S".  
- Below: A signature that appears to be "S".  
- Below: A signature that appears to be "S".  
- Bottom: A signature that appears to be "S".

contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti in prima ed in seconda convocazione.

Nelle assemblee ogni socio o associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, e può rappresentare per delega scritta altri soci con diritto di voto. Il numero di soci da rappresentare per delega vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale, e/o fuori da essa, purché all'interno dello Sato Italiano.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e delibera validamente con la maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti e delibera con la maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.

Il voto, sia nell'assemblea ordinaria che straordinaria, è palese e per alzata di mano.

E' compito dell'assemblea ordinaria dei soci:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- approvare il rendiconto economico previsionale;
- determinare l'ammontare di eventuali quote e contributi straordinari;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle variazioni statutarie proposte dal Consiglio Direttivo ed allo scioglimento dell'associazione.

Delle delibere assembleari dovrà essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella sede sociale e negli spazi sociali o mediante altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni.

#### Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è nominato dall'assemblea dei soci. E' composto da 3 (cinque) a 9 (cinque) membri, dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati e non possono essere eletti nel consiglio direttivo chiunque abbia incarichi politici a livello istituzionale (Assessori, consiglieri comunali) ascrivibile ad una forza politica, qualora nel corso del proprio mandato un membro del consiglio direttivo venisse eletto decade immediatamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può cooptare uno o più dei propri membri fra i soci dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

I componenti eletti per cooptazione dal consiglio direttivo a maggioranza non hanno diritto di voto.

I compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- elaborare e formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'assemblea dei soci;

*Handwritten notes and signatures in the left margin:*  
A vertical line of scribbles and initials, including what appears to be "A. A.", "N.", and "M.", followed by a signature that looks like "M. A." and another "A." at the bottom.

- curare il conseguimento dei fini statutari, l'interesse dei soci e dell'associazione;
- elaborare e predisporre il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare e predisporre il bilancio previsionale;
- convocare l'assemblea dei soci, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilire i criteri e la determinazione delle quote annuali di associazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci e presentare all'assemblea eventuale proposta di esclusione;
- deliberare in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione;
- conferire incarichi, anche professionali e/o per svolgimento di servizi vari, e stabilire le collaborazioni con terzi (privati e/o enti); il tutto nell'interesse degli associati e per il perseguimento degli scopi sociali.
- stabilire le quote e/o tariffe delle collaborazioni con terzi e/o dei servizi che l'associazione fornisce ai propri associati

Può inoltre:

- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'associazione;
- deliberare di corrispondere eventuali compensi e/o rimborsi spese ai singoli componenti del direttivo e/o agli associati, in occasione dello svolgimento di singoli e particolari incarichi, da stabilirsi volta per volta, e da svolgere nell'esclusivo interesse dell'associazione e/o degli associati.
- proporre all'assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;

#### Art. 7 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, dura in carica 5 anni, ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 8- Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

#### Art. 9- Segretario – tesoriere

La carica di segretario e tesoriere è cumulabile nella stessa persona; il segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura tutte quelle funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo stesso, se del caso previa apposita decisione, anche finalizzata a singole mansioni in casi specifici.

#### Art. 10 – Fondo di Dotazione

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

Il Fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di Euro 400,00€, versati dai fondatori stessi in parti uguali.

#### Art. 11 – Patrimonio dell'Associazione- Attivo Sociale

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è composto da:

- il Fondo di Dotazione iniziale;
- contributi e somme versati per le quote sociali;
- contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche;
- proventi derivanti dalle organizzazioni di attività e manifestazioni organizzate o alle quali l'associazione partecipa;
- diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali a carattere marginale;
- ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Le quote annuali dei soci dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni anno.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 12 – Bilancio

L'esercizio sociale economico e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo della gestione dell'associazione dovrà essere approvato dall'assemblea entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio previsionale dovrà essere approvato dall'assemblea almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio economico e finanziario.

Di ogni bilancio consuntivo e previsionale dovrà essere data pubblicità mediante affissione nella sede sociale e negli spazi sociali o mediante altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni.

#### Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

SPANNICI  
Firenze

5/5/2016